



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E FONDI EUROPEI
SERVIZIO PATRIMONIO**

**RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DON MOSSO CAMPI C) e D)
SITO IN VIA SAN MARCHESE N. 27 A VENARIA REALE - ART. 5 D. LGS. N. 38/2021**

AVVISO PUBBLICO DI INFORMAZIONE

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Regolamento per la vendita degli immobili appartenenti al Patrimonio Comunale e per la Gestione dei Beni del Demanio e del Patrimonio del Comune approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 27. 09.2001;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 31.10.2023, immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva;
- la propria Determinazione n. 998 del 19.12.2023 di indizione dell'Avviso suddetto;
- il D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 avente ad oggetto: "*Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*", entrato in vigore l'01/01/2023;
- i principi generali del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice) in quanto applicabili;

Richiamato il d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 avente ad oggetto: "*Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*";

Considerato che:

- l'art. 5 del suddetto d.lgs. n. 38/2021 prevede che: "*Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente*

la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni”;

- l'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 38/2021 prevede inoltre che *“L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito sulla base di criteri obiettivi a tutte le società sportive e associazioni sportive”;*

Ritenuto opportuno avvalersi di questa facoltà di valorizzazione dei beni, attraverso una forma speciale di partenariato con i soggetti del mondo dello Sport, che rappresenta peraltro una attuazione concreta del più ampio principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione;

Dato atto altresì che con ns. nota prot. n. 22376 del 25.07.2023, la Lega Nazionale Dilettanti Piemonte e Valle d'Aosta (LND) ha già presentato una manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione, mediante una forma di *partenariato pubblico-privato* al fine della riqualificazione e gestione dell'impianto in oggetto, il cui piano economico e finanziario, secondo i presentatori, conseguirebbe l'equilibrio e sarebbe sostenibile attraverso le seguenti fonti di finanziamento:

1. € 800.000 contributo a valere sulle risorse di cui alla D.D. 11 agosto 2023, n. 258 recante all'oggetto: “Legge Regionale 23/2020. D.G.R. 60-7358/2023/XI del 31/07/2023. Approvazione dell'Avviso per il finanziamento, nell'anno 2023, di progetti per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici del Piemonte con contributo regionale a fondo perduto concesso nell'ambito del Bando "Sport Missione Comune" attivato dall'Istituto per il Credito Sportivo”, (in caso di esito positivo della candidatura).
2. €. 350.000,00 contributo comunale mediante accensione di mutuo (particolarmente mirato a riservare l'utilizzo, da parte di operatori di promozione sportiva locale, di un campo);
3. €. 184,69 contributo comunale finanziato con risorse proprie dell'Ente;
4. €. 727.000,00 di risorse proprie del proponente;

Il Progetto di Fattibilità tecnico Economica presentato dal proponente, predisposto in conformità all'art. 4 comma a) “Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica” e art. 41 “Livelli e contenuti della progettazione” di cui al d.lgs. 36/2023 c.d. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” a firma della Società SERTEC Engineering Consulting S.r.l. - Strada Provinciale 222, n°31 10010 Lorzà (TO) - a firma dell'Arch. Alessandro DEMARIA iscritto all'O.A.T. al n. 8982 è composto dai seguenti elaborati:

- 1) relazione illustrativa
- 2) documentazione fotografica dello stato di fatto
- 3) stima costi
- 4) quadro economico di stima

- 5) inquadramento generale
- 6) planimetria generale
- 7) planimetria campo 1
- 8) planimetria campo 2
- 9) piante piani seminterrati e terra
- 10) piante spalti e coperture
- 11) prospetti
- 12) piano economico finanziario
- 13) bozza di convenzione
- 14) proposta di progetto centro tecnico federale

Al fine di garantire la massima trasparenza si allega al presente Avviso il Progetto di Fattibilità tecnico Economica di cui sopra e accluso alla manifestazione di interesse.

Si precisa che il valore della gestione è meramente presuntivo e non vincola il Comune di Venaria Reale poiché il suo ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività del servizio gestito.

Dato atto che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 31.10.2023 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 del succitato d.lgs. n. 38/2021, l'interesse pubblico della Proposta progettuale presentata della Lega Nazionale Dilettanti (LND) Piemonte e Valle d'Aosta, unitamente alla manifestazione di interesse con nota ns prot. n. 22376 del 25.07.2023, per l'affidamento in concessione, mediante una forma di partenariato pubblico-privato, della gestione, previa riqualificazione, del complesso sportivo "Don Mosso";
- la decisione è stata avvalorata dalla possibilità emersa contestualmente di poter accedere a contributi Regionali previsti in particolare per la valorizzazione di impianti destinati alla *alla creazione di centri federali o di complessi sportivi di rilevanza strategica*, in particolare l'art. 6.3 dell'Avviso approvato con D.D. 11 agosto 2023, n. 258 prevede per l'Asse 2 interventi strategici: *rientrano in tale asse esclusivamente gli interventi di realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi dedicati prevalentemente alla pratica del calcio, funzionali alla creazione di centri federali o di complessi sportivi di rilevanza strategica, individuati in collaborazione con la Federazione sportiva di riferimento, in forza di specifici accordi già approvati e sottoscritti con gli enti pubblici proprietari degli impianti/aree oggetto di intervento al momento della presentazione della domanda di contributo.*
- La Città ha inserito nei suoi documenti di programmazione la proposta di valorizzazione descritta.
- con la medesima Deliberazione G.C. n. 295/2023 è stato approvato lo schema del protocollo d'intesa tra la Città di Venaria Reale e la Lega Nazionale Dilettanti, documento indispensabile per accedere al

contributo di cui al Bando della Regione Piemonte, successivamente sottoscritto in data 2 novembre 2023;

- in data 2 novembre 2023 in virtù del succitato Accordo specifico con la Federazione di riferimento, la Città ha aderito all'Avviso di cui alla D.D. 11 agosto 2023, n. 258 "*Legge regionale 23/2020. D.G.R. 60-7358/2023/XI del 31/07/2023. Approvazione dell'Avviso per il finanziamento, nell'anno 2023, di progetti per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici del Piemonte con contributo regionale a fondo perduto concesso nell'ambito del Bando "Sport Missione Comune" attivato dall'Istituto per il Credito Sportivo*".
- Atteso che la domanda inoltrata è oggetto d'istruttoria in corso;

COMUNICA

di voler procedere ai sensi della D.G.C. n. 295 del 31.10.2023 all'affidamento in concessione della gestione ed uso dell'**Impianto sportivo "Don Mosso" campi C e D** ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 avente ad oggetto: "*Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*" entrato in vigore l'01/01/2023;

INFORMA cittadini ed operatori dell'avvenuto avvio del procedimento descritto nella narrativa che precede;

COMUNICA altresì che, al fine di garantire il rispetto dei principi del D.Lgs. 36/2023 ed in particolare Art. 1. (Principio del risultato) Art. 3. (Principio dell'accesso al mercato) Art. 5. (Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento) e per le motivazioni esplicitate nel testo che segue, dalla data odierna è possibile presentare, esclusivamente alle condizioni previste, la propria eventuale, alternativa ed effettivamente migliorativa offerta progettuale per riqualificare e ottenere l'affidamento in concessione della gestione ed uso dell'**Impianto sportivo "Don Mosso" campi C e D**.

In via generale l'affidamento degli impianti sportivi comunali è uno strumento attraverso cui la Città di Venaria Reale tende alla promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale nei diversi ambiti territoriali del Comune, in relazione al ruolo che i soggetti sportivi possono svolgere nel tessuto ove sviluppano la loro attività.

L'impianto sportivo in oggetto:

- rappresenta un importante servizio alla collettività e la Città di Venaria Reale riconosce nell'attività sportiva una componente fondamentale della vita sociale e culturale dei suoi cittadini;
- necessita di interventi di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento rilevanti affinché possa continuare a svolgere la funzione fisiologica per la quale è stato realizzato;

Tutto ciò premesso e considerato;

INVITA

tutti i soggetti interessati che intendano intraprendere , **con oneri a proprio carico**, la realizzazione di proposte progettuali **effettivamente migliorative** rispetto a quella pervenuta dalla LND Piemonte e Valle d'Aosta con la succitata nota prot. n. 22376/2023 del 25.07.2023, ai sensi dell'art. 5, del d.lgs. n. 38/2021, a presentare la propria proposta progettuale finalizzata alla rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell'Impianto sportivo "Don Mosso" campi C e D sito in via San Marchese n. 27 a Venaria Reale, secondo quanto disciplinato dal presente Avviso.

Si rende noto che in caso di assegnazione del contributo richiesto alla Regione Piemonte per la valorizzazione dell'impianto ai fini della creazione di un centro federale, la Città si è impegnata a garantire il rispetto dei tempi previsti dal Bando. Pertanto, la presente procedura dovrà essere conclusa in tempi compatibili con l'iter di assegnazione dei contributi regionali, dal momento che la Città potrà rinunciare agli stessi solo ed esclusivamente nel caso in cui intenda aderire ad un'altra proposta che preveda:

- **di sostituire il contributo regionale concesso di Euro 800.000 con fondi diversi e con adeguate garanzie**
- **di garantire le altre risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento (al netto della componente finanziaria posta a carico della Città, specificamente finalizzata alla riserva di un campo da destinarsi all'associazionismo sportivo locale).**

Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune di Venaria Reale ed è finalizzato a dare evidenza dell'applicazione dell'istituto normativo di cui al predetto d.lgs. n. 38/2021.

Il presente Avviso e la successiva ricezione delle proposte progettuali non vincolano in alcun modo il Comune di Venaria Reale e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o di obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Venaria Reale, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura relativa al presente Avviso.

E' fatta salva la facoltà del Comune di Venaria Reale di non procedere all'affidamento nonché di operare autonomamente interventi di valorizzazione, riqualificazione ed ammodernamento dell'impianto o parti dello stesso, senza che i soggetti interessati possano quindi accampare diritti, pretese o risarcimenti di sorta.

Resta inteso che la partecipazione alla presente fase non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento. Il possesso dei requisiti auto-dichiarati dovrà essere confermato ed integrato qualora richiesto dal Comune di Venaria Reale e sarà comunque sempre verificato prima dell'eventuale affidamento nelle forme di legge, ai sensi e in analogia al dettato del d.lgs n. 36/2023.

1. Committente

Comune di Venaria Reale, Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale (TO).

Responsabile del Procedimento: Arch. Roberta Cardaci

PEC: protocollovenariareale@pec.it

e-mail: r.cardaci@comune.venariareale.to.it

lavoripubblici@comune.venariareale.to.it

2. Modalità di affidamento

Le proposte possono essere presentate da Associazioni e Società Sportive che svolgono, senza scopo di lucro, attività sportiva (nonché formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica) in possesso dei requisiti prescritti dal successivo punto 6.

In caso di costituzione di un raggruppamento temporaneo di Associazioni/Società Sportive e/o operatori economici, la capogruppo mandataria dovrà essere una Associazione o Società Sportiva, considerata la ratio della norma che sottende la procedura.

Riguardo alla partecipazione di soggetti raggruppati si richiama quanto previsto:

- art. 68, co. 14, del d. lgs. n. 36/2023, secondo cui la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima procedura in raggruppamento o consorzio ordinario determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d), (ovvero la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara) sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95, d. lgs. n. 36/2023;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d. lgs. N. 165/2001 e s.m.i. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78 del 03/05/2010.

Indicazioni in merito all'esecuzione dei lavori

L'esecuzione dei lavori potrà essere eseguita dal concorrente, singolo o raggruppato, qualora in possesso dei prescritti requisiti di cui ai paragrafi 6.3 e 6.4 del presente disciplinare, in caso di mancanza di detta qualificazione, tale attività dovrà essere appaltata a soggetti terzi in possesso degli appositi requisiti nel rispetto e secondo le modalità del Codice.

Indicazioni in merito alla partecipazione per la progettazione ai sensi dell'art. 70, comma 6 del d. lgs 36/2023 e s.m.i.

In relazione ai requisiti necessari per la progettazione, i concorrenti devono alternativamente:

- indicare, in sede di offerta, un progettista, sia esso persona fisica o giuridica, qualificato per l'attività di progettazione, in possesso dei requisiti progettuali e di regolare abilitazione professionale ad operare nello Stato italiano;
- partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo con uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e) f) e g), del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i quali devono necessariamente ricoprire nel raggruppamento il ruolo di mandante;

Non è ammessa, pena l'esclusione, la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti "indicati" o "associati" per i quali sussistono:

- a) le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;
- b) le cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023;

I progettisti "indicati" o "associati" possono essere costituiti anche da una pluralità di soggetti riuniti (raggruppamento temporaneo di progettisti).

In caso di progettista "associato", l'eventuale raggruppamento di progettisti costituisce un sub raggruppamento all'interno del raggruppamento concorrente.

Si precisa che l'indicazione o associazione con il progettista non è necessaria per i concorrenti in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da un organismo regolarmente autorizzato, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

La qualificazione per progettazione e costruzione eventualmente risultante dall'attestazione SOA tuttavia non è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 6.4 dovendo i concorrenti produrre le dichiarazioni e, ove richiesto, la documentazione comprovante i requisiti relativi all'attività di progettazione (occorre, pertanto, comprovare che lo staff tecnico dell'impresa possessa i requisiti richiesti per i progettisti); in caso contrario l'impresa, seppur in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, deve associare o indicare in sede di offerta un progettista qualificato.

3. Oggetto

L'oggetto del presente procedimento si identifica nella riqualificazione, rigenerazione, ammodernamento e gestione dell'impianto sportivo comunale, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile come previsto dall'art. 5 del d.lgs. 38/2021.

Si precisa che l'impianto è destinato esclusivamente alla pratica della disciplina del gioco del calcio.

La concessione comporta la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione dell'impianto, l'esecuzione dei lavori e la gestione tecnico-amministrativa dell'impianto **tassativamente secondo le modalità e i criteri previste dalla legge citata.**

4. Durata dell'affidamento

In virtù della citata normativa di riferimento la durata minima prevista per l'affidamento della gestione è di cinque (5) anni, che possono essere implementati in ragione dell'entità degli investimenti proposti sull'impianto, per un periodo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per eseguire i lavori, ottenendo un ritorno sul capitale investito in condizioni operative normali, tenuto conto altresì degli specifici obiettivi contrattuali assunti dal medesimo con la prestazione del progetto di valorizzazione.

Pertanto la durata definitiva è correlata all'entità degli investimenti così come proposti sulla base del relativo piano economico finanziario.

Il PEF da produrre allegato al progetto proposto, dovrà pertanto riferirsi ad un arco temporale minimo di 5 anni.

5. Modalità di Finanziamento

A seguito del riconoscimento dell'interesse pubblico del progetto, l'impianto sarà affidato direttamente e gratuitamente, ai sensi e nel rispetto della ratio della norma che sottende il presente Avviso.

Sono a totale carico dell'aggiudicatario tutti i costi operativi relativi alla gestione dell'impianto sportivo (personale, collaboratori esterni, utenze, materiali di consumo, pulizie, manutenzioni ordinarie e straordinarie, altre spese di gestione, ecc).

E' previsto un finanziamento/contributo pari a complessivi €. 350.000,00 da parte dell'Ente per la realizzazione del progetto presentato quale corrispettivo che il Comune riconoscerà al concessionario ai fini della sostenibilità dell'equilibrio economico finanziario, dando atto che la concessione sarà altresì finanziata dalle entrate che il concessionario riscuoterà direttamente.

Si precisa che l'importo pari a €. 800.000,00 quale contributo regionale a fondo perduto concesso nell'ambito del Bando "Sport Missione Comune" attivato dall'Istituto per il Credito Sportivo, potrà essere usufruito esclusivamente dalla Lega Nazionale Dilettanti Piemonte e Valle d'Aosta in caso di esito positivo della candidatura, in virtù del protocollo d'intesa già sottoscritto in data 02.11.2023 per cui il soggetto proponente dovrà garantire il reperimento della somma necessaria con proprie risorse.

6. Requisiti di partecipazione

Per espressa previsione normativa, possono presentare proposta progettuale accompagnata da un Piano di Fattibilità Economico Finanziaria le Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro in possesso dei seguenti requisiti:

6.1 Requisiti generali e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del medesimo decreto è accertata previo contraddittorio con il soggetto partecipante.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) del d.lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nell'istanza di partecipazione la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6.2 Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei articoli seguenti.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.3 Requisiti di idoneità

6.3.1 Per l'attività di progettazione

a) requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il progettista non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.3.2 Per l'esecuzione dei lavori e il servizio di gestione

b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'allegato II.11 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

(Per gli operatori non tenuti a tale iscrizione o per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA) va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all'art. 38 del DPR 445/00 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto che deve essere attinente a quello della presente gara.

6.4 Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionali

6.4.1 Per la gestione del servizio e l'esecuzione dei lavori

- a) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara non inferiore ad **€. 600.000,00 oltre IVA**. Tale requisito viene richiesto al fine di garantire la serietà e solidità dell'offerta.

La comprova dei requisiti è fornita mediante la produzione della visura camerale e dei bilanci corredati della nota di deposito alla Camera di Commercio, ove non sia possibile indentificare un fatturato specifico mediante la produzione di documenti contrattuali e fatture con indicazione specifica degli importi e delle voci in fattura relative a prestazioni rese per servizi energetici/di efficientamento come definiti dall'art. 2, c.1, punto 7) Direttiva 2012/7/UE nelle tre annualità precedenti alla data di pubblicazione del bando. Nel caso di svolgimento di attività plurime, la suddetta documentazione dovrà specificare le quote di ripartizione del volume d'affari fra le diverse attività. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Si precisa che per la dimostrazione del suddetto requisito, nel rispetto e in applicazione del principio della "libertà delle forme" il soggetto aggiudicatario potrà comunque produrre a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti eventualmente ogni altra documentazione probatoria purché ritenuta idonea dall'Amministrazione Comunale.

b) avere disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito in misura proporzionale agli interventi da realizzare, da certificarsi, come previsto dall'art. 100 e allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023, tramite dichiarazioni rilasciate da un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestanti le capacità finanziarie ed economiche dell'impresa concorrente per poter realizzare gli interventi oggetto del presente affidamento nella misura degli investimenti minimi indicati.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione di dichiarazioni emesse ai sensi dell'art. 100 e allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023, rilasciate da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993.

c) Svolgimento negli ultimi cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo pari ad **€ 200.000,00 oltre IVA** o più servizi affini a quello previsto dall'intervento che sommati insieme raggiungano l'importo pari ad **€ 200.000,00 oltre IVA**.

Per servizio affine si intende la gestione funzionale di impianti sportivi (manutenzioni, pulizie, sorveglianza, apertura e chiusura etc.) e/o la gestione delle attività sportive (calcio su campi).

La comprova dei requisiti è fornita:

- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

6.4.2 Per l'attività di esecuzione lavori

a) il concorrente che intenda eseguire direttamente i lavori accessori al servizio di cui trattasi, dovrà dichiarare il possesso di adeguata attestazione/i SOA, in corso di validità, rilasciata/e da un organismo regolarmente autorizzato, e comprensiva/e del requisito di cui all'articolo 4 dell'Allegato II.12 del Codice, per la categoria e classifica adeguata per le categorie e i relativi importi di cui si compone l'opera.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione di attestazione/i SOA, in corso di validità, rilasciata/e da un organismo regolarmente autorizzato, e comprensiva/e del requisito di cui all'articolo 63 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la categoria e classifica adeguata in rapporto all'importo dei lavori da eseguire.

A tal proposito si rammenta che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare per lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2, del Codice;
- la certificazione del sistema di qualità è obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII, mentre risulta facoltativa, per classifiche I e II.

Per i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia vale il disposto di cui all'art. 3 dell'Allegato II.12 del Codice.

6.4.3 Per l'attività di progettazione

a) Aver svolto negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione dell'Avviso servizi di architettura e ingegneria relativi a lavori appartenenti alla categoria EDILIZIA E.12 "*Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, campo sportivo e servizi annessi di tipo complesso palestre e piscine coperte*" per un importo globale non inferiore all'importo stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione di documentazione contrattuale e/o progettuale e/o certificazione di regolare esecuzione rilasciata dalla PA committente ed ogni altra documentazione equivalente e comunque idonea a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b,) c), d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.3.2 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per i requisiti di capacità economico finanziaria di cui al punto 6.4 sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'articolo 68, commi 3, 4, e da 9 a 18, del d. lgs. 36/2023, con le seguenti precisazioni:

- requisiti di cui ai punti 6.4.1. lett. a) – fatturato medio devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- requisito di cui al punto 6.4.1. lett. b) una referenza bancaria per raggruppamento temporaneo che deve essere posseduta dalla mandataria.

Per i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.4.1. lett. c) – incarichi analoghi deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

per l'attività di esecuzione lavori:

- ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato;
- ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice, i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
- il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;
- gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

Per le attività di progettazione:

nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di cui al precedente punto 6.4.3 lett.a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

6.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), del Codice i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.3.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al punto 6.4, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett.b) e ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate ed in particolare:

- a. per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g) sono posseduti, dal consorzio esecutore;
- b. i consorzi di cooperative di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono;
- c. consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

Si specifica che con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa, per gli operatori economici di nuova costituzione che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, le informazioni sulle capacità tecnico-organizzative devono essere rapportate e proporzionate al periodo di attività, in analogia al bando tipo Anac.

In caso di costituzione di un raggruppamento temporaneo di Associazioni/Società Sportive e/o operatori economici la capogruppo mandataria dovrà essere una Associazione o Società Sportiva, considerata la ratio della norma che sottende la procedura.

7. Avvallimento

E' ammesso l'avvalimento.

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 104 del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dovranno allegare la documentazione prescritta dal comma 4 dello stesso art. 104; in caso di avvalimento, i requisiti di ordine generale di cui all'artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36/2023, devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria.

Ai sensi e in analogia all'art. 104, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, il contratto di avvallimento è ammesso oltre che per acquisire un requisito di partecipazione anche per migliorare la propria offerta, in tal caso si

precisa che nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione (art. 104, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023).

I requisiti dichiarati inoltre dovranno permanere inalterati per tutto il procedimento fino all'eventuale assegnazione dell'impianto.

8. Contenuti delle proposte progettuali

La proposta progettuale dovrà essere formulata prevedendo in aggiunta agli interventi sopra esposti nella proposta presentata con nota prot. n. 22376/2023 del 25.07.2023 dalla LND, individuati come indispensabili dall'Amministrazione Comunale, ulteriori opere migliorative ovvero condizioni economiche più vantaggiose, leggasi riduzione del contributo a carico della Città di Venaria Reale.

Si specifica che le proposte progettuali dovranno prevedere l'esecuzione di tutti gli interventi sopra esposti, pertanto non saranno considerate soluzioni manchevoli anche solo di uno degli interventi sopra elencati.

9. Sopralluogo facoltativo

L'eventuale richiesta di sopralluogo presso l'impianto deve essere inviata all'Ufficio Patrimonio del Comune di Venaria Reale, tramite e-mail all'indirizzo: patrimonio@comune.venariareale.to.it avente ad oggetto: "PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DON MOSSO VIA SAN MARCHESE N. 27 – RICHIESTA SOPRALLUOGO".

Il testo della e-mail deve riportare i seguenti dati del richiedente:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere effettuata entro il giorno **03 gennaio 2024**.

Data e ora dell'eventuale sopralluogo richiesto, saranno stabiliti e comunicati ai richiedenti a cura del Comune. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. Il Comune rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. In caso di raggruppamento temporaneo il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore di uno degli operatori economici raggruppati purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore di uno degli operatori economici, o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

10. Valutazione delle proposte progettuali

Le operazioni di valutazione saranno svolte direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento con ausilio di altri soggetti competenti appositamente nominati.

Effettuate tali valutazioni (inteso come rispondenza del progetto stesso alle esigenze reali dell'impianto, sua concreta sfruttabilità, completezza, chiarezza e coerenza), il Responsabile Unico del Procedimento trasmetterà una propria relazione alla Giunta Comunale, la quale si esprimerà circa il pubblico interesse delle proposte pervenute.

Saranno considerate esclusivamente le progettualità predisposte secondo le indicazioni del presente bando e che siano complete di tutte le informazioni e dichiarazioni necessarie alla comprensione della proposta e che presentino elementi aggiuntivi e migliorativi rispetto alla proposta dalla Lega Nazionale Dilettanti Piemonte Valle d'Aosta con nota n. 22376/2023 del 25.07.2023 che meglio risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale in ordine a:

- modalità di esecuzione e realizzazione degli interventi individuati come indispensabili dall'Amministrazione Comunale nella succitata proposta;
- tempistica di realizzazione degli interventi proposti all'Amministrazione Comunale e cronoprogramma;
- durata dell'affidamento;
- modalità di gestione atta a favorire l'aggregazione sociale e giovanile;
- adeguatezza del piano economico finanziario;

Non è previsto alcun rimborso per i costi sostenuti nella predisposizione della proposta da parte dei proponenti.

Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto affida direttamente e gratuitamente, previa verifica dei requisiti dichiarati, l'Impianto Sportivo alla società o associazione sportiva che lo ha presentato per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

Il procedimento sarà concluso mediante provvedimento motivato, senza attribuzioni di punteggi, né formazione di alcuna graduatoria o altre formalità circa i criteri di comparazione.

Resta fermo che:

- l'Impianto Sportivo rimane di proprietà comunale;
- alla scadenza del periodo di gestione, l'affidamento si risolve di diritto, automaticamente, senza necessità di previa disdetta da parte del Comune di Venaria Reale, con il conseguente rientro dell'Impianto Sportivo nella piena disponibilità dello stesso Comune, senza oneri per quest'ultimo;
- la totalità delle opere realizzate e previste dai progetti esecutivi e architettonici rimarranno, a conclusione del periodo di assegnazione di esclusiva proprietà del Comune senza riconoscere nessun indennizzo e/o risarcimento al soggetto esecutore;
- per le opere oggetto di realizzazione dovranno essere rilasciate idonee certificazioni per quanto riguarda la correttezza di esecuzione degli interventi e dei materiali utilizzati;
- le opere da realizzarsi previste in progetto dovranno rispettare la totalità delle normative urbanistiche, di sicurezza e specifiche di settore vigenti in materia;

- il Comune, compatibilmente con la programmazione dell'attività curata dal gestore, si riserva la possibilità di utilizzare l'Impianto Sportivo per organizzare delle manifestazioni, attività, iniziative ed eventi di interesse pubblico.

11 Termine e modalità di presentazione delle proposte progettuali

Le proposte progettuali dovranno pervenire in plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura al Servizio Protocollo del Comune di Venaria Reale, P.za Martiri della Libertà n. 1, **entro le ore 12:00 di LUNEDÌ 08 gennaio 2024**, secondo una delle seguenti modalità:

- CONSEGNA A MANO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO.

L'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Venaria Reale è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.15 ed il lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.45.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

- INVIO PER POSTA RACCOMANDATA A/R AL SEGUENTE INDIRIZZO: Comune di Venaria Reale, P.za Martiri della libertà n°1, 10078 – Venaria Reale – TO.

Il termine indicato è perentorio e tassativo, come da timbro e data apposti dall'Ufficio Protocollo ricevente. Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte già pervenute, e/o sui quali non sia stato chiaramente indicato l'oggetto della presente procedura. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali.

Tale plico dovrà riportare il nominativo del mittente e la dicitura **“Progetto per la riqualificazione e gestione dell'Impianto sportivo comunale Don Mosso via San Marchese n. 27”**, nello stesso deve essere inserita la seguente documentazione nelle forme e con i contenuti di cui al presente Avviso:

- Domanda di partecipazione redatta preferibilmente su modello allegato (All_1), sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un procuratore speciale, di cui dovrà essere allegata copia della procura, autorizzato a rappresentare l'Associazione/Società Sportiva partecipante;
- Fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- Atto costitutivo e Statuto dell'Associazione/Società Sportiva senza fini di lucro;
- Breve presentazione della Società/Associazione;
- Progetto preliminare, sottoscritto come per la Domanda di partecipazione, in originale per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione accompagnato da una relazione sull'entità economica dell'investimento, ovvero l'importo complessivo previsto per la realizzazione del progetto di riqualificazione (importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza, somme relative alla progettazione, spese tecniche, IVA, ulteriori oneri);
- Relazione sottoscritta riferita alla modalità gestionale e in particolare alle strategie atte a favorire l'aggregazione sociale e giovanile;
- Computo metrico estimativo (sulla base dell'ultimo Prezzario della Regione Piemonte);
- Elaborati grafici in scala adeguata;

- Cronoprogramma degli interventi sottoscritto;
- Piano di Fattibilità Economico Finanziaria relativo agli investimenti/interventi di riqualificazione proposti, comprensivo delle spese di gestione previste e con la previsione della durata della concessione correlata agli interventi stessi;
- Dichiarazione dei progettisti a corredo della domanda di partecipazione (All_2);
- Eventuale attestazione di avvenuto sopralluogo.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

Nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste, anche di soggetti terzi, avente carattere essenziale, che debbano essere prodotte dai partecipanti in base alla legge o al presente Avviso, il Comune di Venaria Reale comunica agli stessi l'irregolarità rilevata e assegna a propria discrezione un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, in analogia e con le modalità previste dall'istituto del soccorso istruttorio *ex art. 101 del d. lgs. n. 36/2023*.

12. Garanzie

Per la presentazione della proposta non sono richieste garanzie o cauzioni.

La garanzia sarà richiesta all'atto della stipula della convenzione e dovrà consistere in una "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo dell'investimento, che copre anche il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dello stesso impianto.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata con le seguenti modalità: deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

13. Obblighi assicurativi

Ai fini della stipula della convenzione, l'Associazione o Società Sportiva assume la responsabilità per danni che dovesse arrecare a persone o cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e della gestione

dell'impianto sportivo e delle attività ad essa connesse, sollevando il Comune di Venaria Reale da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo dovrà produrre idonea polizza assicurativa per un massimale adeguato all'atto della stipula della convenzione.

14. Stipula della convenzione

Salvo che risulti non più sussistente l'interesse pubblico a contrarre, l'aggiudicatario sarà convocato per la sottoscrizione della convenzione attuativa dell'iniziativa e contestualmente invitato a produrre la documentazione necessaria alla stipula; solo dopo che tale documentazione sarà acquisita, e previa in ogni caso verifica del possesso dei requisiti dichiarati, si procederà alla sottoscrizione dell'atto.

Il contraente si impegna ad eseguire gli interventi entro il termine indicato in sede di proposta, nonché a fornire al Comune di Venaria Reale la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori e le certificazioni necessarie.

Il contraente si impegna, altresì, ad avviare la gestione dell'impianto sportivo entro il termine indicato in sede di proposta.

15. Chiarimenti

Per chiarimenti si invita a rivolgersi all'Ufficio Patrimonio del Comune di Venaria Reale esclusivamente via e-mail, all'indirizzo: patrimonio@comune.venariareale.to.it

Dell'avvenuta individuazione dell'associazione con cui stipulare la Convenzione verrà data comunicazione a tutti i soggetti partecipanti; l'esito della procedura sarà pubblicato all'albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Venaria Reale, alla pagina: www.comune.venariareale.to.it sezione "Amministrazione Trasparente".

16. Norme finali

Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di proposte progettuali per favorire la partecipazione del maggior numero dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

Le proposte progettuali che perverranno non vincolano in alcun modo il Comune di Venaria Reale, in quanto hanno come unico scopo di rendere nota la disponibilità all'affidamento dell'impianto sportivo e come tali non comporteranno né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli all'affidamento, né per i partecipanti né per il Comune.

Il Comune di Venaria Reale si riserva inoltre la facoltà di non concludere e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richieste danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

17. Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento per il Comune di Venaria Reale è l'Arch. Roberta Cardaci Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Fondi Europei ed ivi domiciliata per la carica.

18. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR EU 2016/679 esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli operatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Venaria Reale che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.venariareale.to.it.

Il partecipante ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

f.to in originale
Il Dirigente Settore LL.PP – Fondi Europei
Arch. Roberta CARDACI